

# COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

## Città Metropolitana di Napoli

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N.</b>	<b>3</b>
<b>Del</b>	<b>14.03.2022</b>

<b>OGGETTO</b>	<b>Partecipazione in forma associata con il comune di Striano agli investimenti "RIGENERAZIONE URBANA" DELL'ARTICOLO 1 COMMA 536 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, n 234. Approvazione schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L.</b>
----------------	---

L'anno 2022 il giorno 3 del mese di Marzo alle ore 18.30 nella sede istituzionale, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi notificati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati convocati in modalità da remoto (giusto Decreto Presidente del Consiglio n. 4/2020) a partecipare alla seduta i Consiglieri Comunali.

-Fatto l'appello, alle ore 18.30 risultano:

		P	A			P	A
1	<b>Antonio Russo - Sindaco</b>	X		10	<b>Maddalena La Marca</b>	X	
2	<b>Carmine Castaldo Tuccillo</b>	X		11	<b>Diana Gaetana Scopetta</b>		X
3	<b>Giovanni Cozzolino</b>	X		12	<b>Giusy Ascolese</b>	X da rem oto	
4	<b>Salvatore Iervolino</b>	X		13	<b>Raffaele Bosone</b>	X	
5	<b>Ornella Manzi</b>		X	14	<b>Maria D'Avino</b>	X da rem oto	
6	<b>Luisa Bifulco</b>	X da rem oto		15	<b>Gaetano Alfani</b>	X da rem oto	
7	<b>Saverio Giugliano</b>	X		16	<b>Ilenia Iovino</b>		X
8	<b>Emmanuela Visone</b>		X				
9	<b>Giovanni Borrelli</b>	X		<b>TOTALE</b>		<b>12</b>	<b>4</b>

Ai sensi del comma 5, art.40, D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio Giugliano Saverio che dà atto che n. 4 consiglieri sono presenti da remoto e n. 7 sono presenti presso la sede Comunale (Sindaco e Presidente).

Partecipa in presenza il Segretario Generale, dott.ssa Anna Damiano.

Verificata la validità della seduta, il Presidente invita i Consiglieri a discutere l'argomento in oggetto inserito al punto n. 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto:” **Partecipazione in forma associata con il comune di Striano agli investimenti “RIGENERAZIONE URBANA” DELL’ARTICOLO 1 COMMA 536 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, n 234. Approvazione schema di convenzione ai sensi dell’art. 30 T.U.E.L.”.**

VISTI

I pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente e riportato in calce alla suddetta proposta.

A voti favorevoli 12

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:” **Partecipazione in forma associata con il comune di Striano agli investimenti “RIGENERAZIONE URBANA” DELL’ARTICOLO 1 COMMA 536 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, n 234. Approvazione schema di convenzione ai sensi dell’art. 30 T.U.E.L”**, allegate al presente atto;
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediate eseguibile a seguito di separata votazione che ha riportato il seguente risultato: favorevoli 12.

**Oggetto: Partecipazione in forma associata con il Comune di Striano agli investimenti di “RIGENERAZIONE URBANA” dell’articolo 1 comma 536 della LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234. Approvazione schema di convenzione ai sensi dell’art. 30 T.U.E.L.**

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

### **IL SINDACO**

Premesso che:

- l'art. 30 del D.lgs. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai commi 534-542, prevede contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, *“al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale”*
- l'ammissione ai contributi è prevista in favore dei Comuni alle seguenti condizioni:
  - a) possono accedere a tale fondo anche i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000,00 di euro;
  - b) la domanda è presentata dal Comune capofila, individuato in apposito accordo tra le Amministrazioni, entro il termine del 31 marzo 2022;
  - c) l'ammontare del contributo attribuibile a ciascun Comune è determinato con decreto del Ministero dell'Interno, da adottarsi entro il 30 giugno 2022;

Rilevato che è intenzione di quest'Amministrazione Comunale svolgere in associazione con il limitrofo Comune di Striano, già associato a questo Ente per lo svolgimento delle funzioni sociali e promotore dell'iniziativa di collaborazione, tutte le attività finalizzate all'elaborazione di una proposta progettuale unitaria e condivisa, avente come obiettivo la realizzazione di interventi volti alla manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree e strutture edilizie pubbliche per finalità di interesse pubblico e al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

Atteso che le Amministrazioni Comunali di San Gennaro Vesuviano e Striano sono interessate a partecipare ad un comune percorso di rigenerazione, valorizzazione e sviluppo dei propri contesti urbani e periurbani con la proposta progettuale denominata *“PAESI IN DIVENIRE”*;

Considerato che si rende necessario stipulare un'apposita convenzione ex art. 30 tuel regolante i rapporti tra il Comune di San Gennaro Vesuviano e Striano, indicando il ruolo di Ente Capofila che viene riconosciuto ed attribuito al Comune di Striano;

Accertato che lo schema di convenzione necessita di approvazione da parte dei Consigli comunali degli Enti aderenti alla gestione associata per gli investimenti di rigenerazione urbana;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato reso il parere di regolarità tecnica ex artt. 49 e 147 bis comma 1 del TUEL da parte del competente Responsabile del Servizio;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modificazioni;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, lo schema di convenzione tra i **Comuni di San Gennaro Vesuviano e Striano** per presentare in forma associata candidature per l'ammissione al contributo previsto dall'art. 1, commi 534-542, della legge 30.12.2021. n. 234, per favorire gli investimenti in progetti di "rigenerazione urbana", schema che viene allegato ("**allegato A**") al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale;
2. di designare il Comune di Striano quale Ente Capofila cui affidare la funzione di Soggetto attuatore, di coordinamento delle attività e di esecutore di ogni adempimento prodromico e necessario all'accesso al finanziamento e alla realizzazione degli investimenti;
3. di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell'allegata convenzione e al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici l'espletamento degli atti consequenziali, nonché di notificare la presente deliberazione al Comune di Striano;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del TUEL.

Il Sindaco  
Dr. Antonio Russo



**Oggetto: Partecipazione in forma associata con il Comune di Striano agli investimenti di "RIGENERAZIONE URBANA" dell'articolo 1 comma 536 della LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234. Approvazione schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**(Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000):**

*favorevole*

Il Responsabile

Geom.  F. Buonagura

San Gennaro Vesuviano 10.3.2022

CONVENZIONE EX ART.30 DEL D.LGS. N.267/2000 E S.M.I.PER L'ATTUAZIONE  
DI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA- LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N.

234, ART. 1, COMMA 536

Tra

1. Il Comune di ....., in persona del Sindaco pro-tempore ..... domiciliato per la sua carica in .....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n ..... del..... esecutiva in data..... con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

2. Il Comune di....., in persona del Sindaco pro-tempore ....., domiciliato per la sua carica in ..... (...), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n ..... del..... esecutiva in data..... con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

VISTA

- La LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” art. 1 commi che integralmente si riportano:

*534. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.*

*535. Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:*

*a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;*

*b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.*

*536. Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:*

*a) la tipologia dell'opera, che può essere relativa a:*

*✓ manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la*

*sistemazione delle pertinenti aree;*

*✓ miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;*

*✓ mobilità sostenibile;*

*b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concessa ad altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale è chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;*

*c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa.*

*537. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell'IVSM.*

*L'attribuzione del contributo sulla base della graduatoria costituita ai sensi del secondo periodo, nel limite delle risorse disponibili pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, è fatta assicurando il rispetto dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.*

*538. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 537:*

*a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;*

*b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.*

*539. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 538, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell'Interno.*

*540. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 541 e possono essere successivamente utilizzati dal medesimo ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 534, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.*

*541. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 537 sono erogati dal Ministero dell'Interno agli enti beneficiari nel seguente modo:*

*a) 20 per cento previa verifica dell'affidamento dei lavori entro i termini di cui al comma 538;*

*b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma 542;*

*c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 542.*

*542. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 534 a 541 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022». Non trova applicazione l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

## ATTESO CHE :

- a) Le realtà territoriali minori sono quelle maggiormente esposte all'impoverimento sociale, economico e culturale in quanto non possono fare affidamento su reti territoriali e di servizi che sono proprie dei centri urbani;
- b) E' indifferibile ed urgente intervenire sulle criticità di cui sopra attivando politiche comuni, intersettoriali e trasversali che tengano in correlazione i vari elementi del sistema territoriale, attuando azioni tese a promuovere l'istruzione, lo sviluppo dei sistemi produttivi, l'inclusione sociale, l'incremento delle opportunità di lavoro e la protezione ambientale;
- c) Un metodo efficiente, diretto all'attuazione di tali obiettivi, richiede una "Governance" multilivello che sappia costruire, dal basso, un'interlocuzione proficua con i livelli superiori e che sappia cooperare e dialogare con i territori, mettendone a sistema i bisogni e le risorse sottoutilizzate, i talenti e la creatività diffusa, le competenze e le vocazioni, individuando preventivamente i bisogni, le esigenze e le potenzialità;
- d) Un disegno politico di sviluppo economico e sociale fondato su una visione strategica di "sistema territoriale" che persegua cioè la competitività in chiave sovra-locale, attraverso logiche di integrazione delle sinergie locali, patti tra gli attori istituzionali, sociali ed economici e tramite rete di alleanze tra città e territori, si configura come un nuovo modello di Governance urbano volto ad aggiornare direttrici e azioni strategiche dirette al riequilibrio socio-economico e al rilancio delle competitività dei territori e, in quanto tali, rientranti nelle buone pratiche di sviluppo raccomandate dall'UE;
- e) Sulla base di tali considerazioni, dall'analisi delle configurazioni del Piano Territoriale Regionale e dei pregressi accordi o protocolli intercomunali, del patrimonio storico-culturale, delle risorse territoriali, **il Comune di STRIANO** si è fatto promotore di incontri preliminari, riunioni tematiche e programmatiche tra i comuni aggregati per verificare le singole disponibilità o l'interesse all'adesione al progetto di costituzione del raggruppamento di



comuni;

f) Alla luce delle iniziative intraprese dal Comune di Striano e delle adesioni manifestate dagli enti interessati, stante la comunanza di identità e di strategie da perseguire, i **Comuni di Striano e San Gennaro Vesuviano** intendono costituire un'associazione di Comuni, al fine di porre in essere una strategia di sviluppo territoriale integrata ed intersettoriale attraverso l'attuazione di una serie di azioni che si identificano sostanzialmente nella tipologia dell'opera, di cui alla **Misura 1** articolo 1 comma 536 LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" ossia: manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree la tipologia dell'opera, oppure **Misura 2** articolo 1 comma 536 LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" ossia: miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; mobilità sostenibile;

g) Gli Enti coinvolti, aderendo alla proposta del Comune di STRIANO si sono impegnati, ciascuno per quanto di propria competenza, ad adottare i provvedimenti necessari per la pronta assegnazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per dare immediato avvio all'individuazione dei fabbisogni territoriali, per consentire la progettazione tecnica, la gestione delle attività amministrative correlate e per produrre la documentazione necessaria all'acquisizione delle risorse finanziarie;

**RILEVATA** la necessità di sottoscrivere apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del

T.U.E.L. tra i comuni di Striano e San Gennaro Vesuviano, i quali hanno entrambi una popolazione inferiore a 15.000 abitanti e che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti così da poter porre in essere una strategia di sviluppo territoriale integrata ed intersettoriale, che disciplini finalità, termini, funzioni e modalità attuative dell'esercizio associato del servizio.

**Tutto ciò premesso**, riconosciute le motivazioni, le finalità, gli impegni dei comuni e ogni altra considerazione sopra espressa come parte integrante della presente convenzione, le parti, come sopra rappresentate e costituite,

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 (Oggetto della Convenzione ed enti partecipanti)**

1.1. Con la presente Convenzione, i Comuni di Striano e San Gennaro Vesuviano stabiliscono, con una visione strategica, la formale costituzione del raggruppamento dei comuni di cui all'articolo 30 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 per l'attuazione degli obiettivi comuni di sviluppo economico, sociale e culturale nell'ambito delle attività di programmazione dei fondi di cui alla LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" art. 1 commi 534-5, al fine di svolgere in maniera coordinata, unica e associata, con personale degli enti locali partecipanti o con personale esterno individuato tra acclarati professionisti, i processi di pianificazione e gestione di tutte le attività, le funzioni e i compiti relativi agli obiettivi, alle direttrici strategiche, alle progettualità e alle azioni comuni agli enti sottoscrittori della presente convenzione al fine di cui all'articolo 2.

1.2. Le parti, al fine di migliorare il raccordo tra le rispettive competenze, nell'ambito del processo di pianificazione e relative modalità di gestione, stabiliscono che tutti i servizi

vengano resi in favore degli Enti aderenti attraverso una struttura organizzativa comune.

## **Art. 2 (Finalità )**

La presente convenzione è finalizzata alla partecipazione dei Comuni aggregati la cui popolazione raggiunge i 15.000 abitanti come da certificati anagrafici di ciascun comune che si allegano alla presente, agli investimenti di “RIGENERAZIONE URBANA” previsti dall’articolo 1 comma 536 della LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” con schede progettuali che saranno approvate dal Comune capofila.

Il Comune di Striano è individuato quale Comune Capofila ed è il richiedente nella veste di unico soggetto attuatore. L’importo massimo del finanziamento richiedibile è di 5 milioni. Il comune Capofila può presentare più progetti ognuno con il proprio Cup ed il Cup e’ solo del Comune Capofila

## **Art. 3 Impegni dei soggetti sottoscrittori**

1. I Soggetti firmatari della presente convenzione s’impegnano ad attuare tutte le azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi che stanno alla base dei progetti che si intendono realizzare, convenendo sulla necessità di definire regole e strumenti tali da valorizzare le reciproche competenze ed esperienze in una prospettiva di cooperazione socio-istituzionale finalizzata allo sviluppo del territorio, prevalentemente dal punto di vista storico, culturale, artistico ed educativo.
2. Gli Enti aderenti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutta la normativa che disciplina gli interventi di cui alla legge LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234, compresa quella attinente alla natura delle attività e delle spese ammissibili, e si impegnano, sin d’ora, a rispettarla in tutte le sue articolazioni e nelle successive eventuali integrazioni e modificazioni che dovessero intervenire. Resta, inoltre, espressamente inteso tra le parti che le attività svolte non possono avere fini di lucro.
3. Gli Enti si impegnano a disciplinare i reciproci rapporti amministrativi ed economico finanziari al fine di suddividere gli oneri in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune e i risultati secondo i criteri di uguaglianza e pari dignità e nel pieno rispetto dei principi di legittimità degli atti e delle procedure, di legalità, di trasparenza, di economicità, di

efficienza ed efficacia delle azioni.

4. Con la presente Convenzione non potranno essere esercitate funzioni fondamentali già svolte da altre forme associative cui partecipano, in tutto o in parte, gli enti sottoscrittori.

5. Al Responsabile del Servizio del Comune Capofila, o a persona da esso delegata spetta, in particolare, il compito di interfacciarsi con l'Ente finanziatore per assicurare un adeguato flusso informativo nonché il rispetto degli adempimenti posti a carico dell'Ente Capofila beneficiario.

6. Agli uffici del Comune di Striano é attribuita la competenza per la gestione tecnica, amministrativa e contabile dei vari progetti realizzati in virtù della presente Convenzione.

7 All'Ente Capofila è riconosciuta la facoltà di affidare, secondo le modalità previste dal D.Lgs 50/2016, servizi tecnici inerenti l'ingegneria e l'architettura, ivi inclusa l'attività di supporto tecnico – amministrativo, ad uno dei soggetti indicati all'art. 46, comma 1 lett. a); b); c); d) e); f); 13 g) del D.Lgs 50/2016 qualora ritenuto necessario per il corretto espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili.

8. All'Ente Capofila, altresì, è riconosciuto il potere di sottoscrivere istanze di finanziamento, in nome e per conto degli Enti aderenti, limitatamente ai progetti programmati in forma associata in virtù della presente Convenzione.

9. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente Convenzione, gli aderenti riconoscono all'Ente Capofila, che accetta, il potere di surroga nelle funzioni tecniche ed operative.

#### **Art. 4 (Durata)**

1. La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della sua stipula e scadrà il 31 dicembre 2025, con possibilità di formale proroga/rinnovo fino alla data ritenuta più opportuna da parte degli Enti sottoscrittori.

2. Gli Enti non iniziali sottoscrittori possono aderire alla presente Convenzione, mediante successiva sottoscrizione, sino al termine di durata della sua efficacia, fatto salvo il parere positivo della Conferenza dei Sindaci.

#### **Art. 5 Forme di consultazione e Conferenza dei Sindaci**

1. Tutti gli Enti aderenti partecipano alle attività di indirizzo e di direttiva progettuale delle

funzioni così come sopra specificate

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione è istituita la Conferenza dei Sindaci (di seguito Conferenza) composta dai legali rappresentanti degli Enti aderenti o loro delegati ed è, altresì, formalizzata l'individuazione dell'Ente locale capofila nel Comune di Striano con la qualifica di Ente soggetto unico attuatore nei confronti del Soggetto Finanziatore.

3. Compete alla Conferenza:

- a) Richiedere agli Enti aderenti le qualifiche professionali idonee e necessarie;
- b) Assicurare la corretta e coordinata gestione supervisionando lo svolgimento delle linee di azione e verificandone i risultati;
- c) Determinare gli indirizzi programmatici e gli obiettivi comuni da perseguire;
- d) Esaminare l'attività di programmazione e redazione progettuale predisposta;
- e) Risolvere i problemi interpretativi che dovessero sorgere nell'applicazione della presente Convenzione;
- f) Risolvere in via bonaria le eventuali divergenze che possono sorgere tra i comuni convenzionati;
- g) La Conferenza è validamente costituita se i Sindaci partecipanti, o loro delegati, rappresentino la maggioranza dei comuni e assume le sue decisioni a maggioranza dei presenti.

4. Quando la Conferenza è chiamata a deliberare su un determinato indirizzo strategico o su progettualità attinenti ad uno specifico territorio, ogni comune ricompreso nell'area interessata dall'intervento, dal progetto o dall'azione, è chiamato in sede di Conferenza ad esprimere parere espresso in merito.

#### **Art. 6 (Ente capofila e Sede)**

1. L'Ente capofila opera, nell'ambito dell'oggetto della presente convenzione, in nome e per conto degli Enti aderenti e assume direttamente la responsabilità sull'organizzazione dei rapporti con le altre Amministrazioni partecipanti e le direttive relative alla gestione amministrativa e finanziaria, anche con riferimento alla contabilizzazione e certificazione delle spese.

2. I Comuni, attraverso la sottoscrizione della presente convenzione, conferiscono appositamente

delega all'Ente Capofila relativamente alle responsabilità, alle prerogative e alle funzioni sopra richiamate.

3. La sede ufficiale della Conferenza viene fissata presso la sede del Comune capofila, salvo diversa deliberazione della Conferenza da assumere con votazione espressa a maggioranza assoluta dei comuni aggregati.

#### **Art. 7 Impegni degli Enti aderenti**

Ciascuna delle parti, a seguito della formale sottoscrizione, assume l'impegno di contribuire alla realizzazione di quanto previsto nella presente Convenzione.

#### **Art. 8 Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale e controversie**

Ciascun Ente aderente ha diritto di recedere dalla presente Convenzione a patto che l'esercizio del diritto non impedisca il raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari previsti

Il recesso deve essere formalizzato, mediante trasmissione all'Ente capofila, a mezzo Posta Elettronica Certificata, della proposta di recesso motivata, allegando, a pena di inefficacia, copia della deliberazione dell'organo competente che formalizza il recesso. L'ente capofila, verificata l'assenza di motivi ostativi, invia all'Ente finanziatore la proposta di recesso pervenuta corredata di parere motivato e ne richiede l'assenso.

Il recesso sarà efficace solo dopo l'intervenuta approvazione da parte dell'Ente finanziatore.

#### **Art. 9 Disposizioni in materia di privacy**

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile dell'Ufficio Unico.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

#### **Art.10 Disposizioni finali e di rinvio**

Il presente accordo è redatto in un'unica copia originale. Per qualsiasi controversia che

dovesse insorgere in conseguenza del presente accordo, non risolvibile in via stragiudiziale, sarà competente il Tribunale Amministrativo Regionale Campania sezione di Napoli. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Convenzione. Eventuali modifiche o deroghe alla presente Convenzione proposte dai singoli Enti dovranno essere deliberate a maggioranza dei componenti la Conferenza dei Sindaci e successivamente approvate dai singoli Consigli Comunali dei comuni sottoscrittori così come individuata anche per effetto di successive adesioni, nei limiti di cui alla presente regolazione amministrativa ed attraverso apposito procedimento deliberativo.

**Art. 11 Disciplina fiscale**

La presente convenzione, redatta per scrittura privata, è soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Atto che si compone di n. 10 pagine, letto, approvato dai contraenti per essere in tutto conforme alla loro volontà, e che viene sottoscritto dalle medesime parti.

Letto, firmato e sottoscritto

Data \_\_\_\_\_

Per il Comune di Striano

(Qualifica) Sindaco .....


---

Per il Comune di San Gennaro Vesuviano


(Qualifica) Sindaco .....

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
Saverio Ciugliano



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Damiano Anna



### Certificato di pubblicazione

(art.134, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267)

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune, per restarvi per 15 giorni consecutivi, a partire dal 24.3.2022

San Gennaro Vesuviano, 24.3.2022

Il responsabile dell'albo pretorio

Allo n° 287

### Si attesta

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14.03.2022

siccome dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art.134, comma 3, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

San Gennaro Vesuviano, 26.03.2022

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Damiano Anna



### Si attesta

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_

San Gennaro Vesuviano, \_\_\_\_\_

Il responsabile dell'albo pretorio